

**ILL.MO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO
IL TRIBUNALE
DI ROMA**

Per il tramite degli Uffici di Procura presso il Tribunale Penale di Roma

L'associazione 24marzo Onlus, con sede in Via Liberiana,17 c/o CESV - 00185 – Roma – CF 97566080582 , in persona del suo legale rapp.p.t. , dr. Jorge Guillermo Ithurburu, nato a Las Heras, in Argentina, il 5 agosto 1959, residente a Roma (RM) , di professione impiegato, CF: THRJGG59M05Z600X, nel rispetto di quanto stabilito dall 'Art . 3 " *L'associazione si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che riconosce pari dignità a tutti i membri della famiglia umana e ai loro diritti, uguali ed inalienabili e che costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. L'associazione intende contribuire al rispetto dei diritti umani fondamentali, della dignità e del valore della persona, anche mediante tutela giudiziale, e promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in un contesto di libertà dei popoli " (**all.1**), espone alla S.V. Ill.ma :*

il Sig Carlos Luis Malatto, nato a Buenos Aires il 22.10.1949, in possesso della doppia cittadinanza italiana e argentina, attualmente residente in Italia, è già stato attinto da richiesta, formulata dal Governo della Repubblica Argentina, per procedere in ordine ad una serie di reati commessi nel corso degli anni 1975, 1976 e 1977, all'epoca in cui aveva la qualifica di tenente di Fanteria nel Reggimento di Fanteria di Montagna n. 22 dell'esercito argentino¹.

Con riferimento all'ordinamento italiano, la Corte d'Appello dell'Aquila aveva, da un lato, sostenuto che gli omicidi e i sequestri, oltre agli altri reati, contestati al Malatto erano da ritenersi imprescrittibili in base alla nostra legge penale perchè puniti con la pena dell'ergastolo, dall'altro lato, ha precisato che i residui reati, in quanto delitti contro l'umanità, erano anch'essi imprescrittibili in applicazione di principi di carattere consuetudinario che sono stati recepiti dallo Stato Italiano.

Tuttavia la Corte di Cassazione con la sentenza del 17 Luglio 2014 .."**all.2**). ha rigettato la richiesta di estradizione poichè " *non sussistono, allo stato, le condizioni per l'extradizione del Malatto verso la Repubblica di Argentina* ". ²

¹ La richiesta d'extradizione era stata avanzata sulla base di tre distinti ordini di cattura, emessi il 15 agosto 2011 dal Tribunale Federale n. 2 della Provincia di San Juan, secondo cui il Sig. Malatto avrebbe fatto parte di un gruppo di ufficiali e sottoufficiali che, durante il periodo della dittatura militare in Argentina, combattevano le organizzazioni ritenute sovversive e i dissidenti politici ponendo in essere sequestri di persona, torture e uccisioni.

La richiesta di estradizione riguardava tre delitti di omicidio, nonché i reati di associazione per delinquere, lesioni aggravate, violazione di domicilio e sequestro di persona.

Preliminarmente la Corte di Appello dell'Aquila, che aveva accolto la richiesta, aveva qualificato i reati contestati al Malatto come crimini contra l'umanità, nella misura in cui sono ricompresi nell'elencazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, in quanto commessi "in esecuzione di un disegno organico attuato dalla Giunta Militare argentina e finalizzato alla sistematica eliminazione degli oppositori" nel periodo compreso tra il 1976 e 1983 in cui venne realizzato "un programma di repressione violenta caratterizzato dalla massiccia violazione dei diritti umani e civili, con l'utilizzo di metodi che comprendevano la privazione della libertà senza accertamento previo di responsabilità, la tortura gli omicidi, le sparizioni e finanche l'appropriazione di neonati, figli di desaparecidos, ai quali veniva fornita una nuova identità".

I giudici d'Appello dell'Aquila avevano ritenuto che, secondo l'ordinamento argentino, tali crimini contro l'umanità sono da ritenersi imprescrittibili, così come affermato dalla Corte Suprema e dalla Corte costituzionale della Repubblica Argentina, le cui statuizioni formerebbero una sorta di diritto vivente che non può essere messo in discussione nella procedura di estradizione.

² sebbene in essa si dia atto che " nelle carte trasmesse dal Governo argentino si fa riferimento all'appartenenza del Malatto ad un "gruppo di lavoro" dedito a torture e violenze ai danni di detenuti politici desumibile da una sentenza della Corte federale di Appello di Mendoza, sentenza negata dalla difesa e di cui è stata richiesta l'acquisizione, ma non è stata mai prodotta dallo Stato richiedente.

La Sentenza della Cassazione del 17 luglio 2014, non costituisce, in relazione all'inizio dell'azione penale in Italia, alcuna preclusione.³

Si ritiene che non vi sia un principio di diritto internazionale generale che imponga agli Stati l'obbligo di estradare⁴ ma solo, semmai, l'obbligo alternativo di estradare o punire il reo (*aut dedere aut iudicare*)⁵. Parimenti non apparterebbe al diritto internazionale generale il divieto di estradizione del cittadino da parte dello Stato⁶ e neppure la preclusione del *ne bis in idem* rispetto a sentenze pronunciate all'estero se l'estradando non è stato processato con sentenza irrevocabile nello Stato richiesto (con l'effetto che tale principio non può essere invocato con riferimento alla riapertura delle indagini nello Stato richiedente).

La richiamata sentenza della Cassazione, negando l'extradizione del Sig. Malatto, ha impedito lo svolgimento del processo in Argentina e di, converso, il possesso della cittadinanza italiana dello stesso, ne garantisce la sua sottoposizione alla legge italiana. Questa circostanza determina la procedibilità dello Stato Italiano nei suoi confronti, per i reati d'omicidio aggravato e di stupro, commessi dal denunciato. L'art. 8 del c.p.⁷ è

³ Anzi, essa ha espresso un principio che è valido solo sul piano del rapporto delle fonti, occorre, tuttavia avere contezza del fatto che l'individuazione delle norme e dei principi di diritto internazionale generale, non si rivela di immediata soluzione.

⁴ MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2013, 926. È questa l'idea prevalente: già in un risalente studio in materia si poneva in evidenza come l'atto di consegna del reo da parte dello Stato-rifugio allo Stato che intende esercitare lo *jus puniendi* non costituisce, fuori dai casi in cui esiste un accordo internazionale, un dovere degli Stati (cfr. BALDASSARRI, Il fondamento dell'extradizione, cit., 101-102).

⁵ Il tema è dibattuto fin dalle origini del diritto internazionale moderno: per Ugo Grozio (1583-1645) sussiste un dovere dello Stato di rifugio alla consegna del reo, indipendentemente dall'esistenza di un trattato; pertanto lo Stato di rifugio si rende complice del reo che ha delinuito in altro Stato quando non lo consegna allo Stato offeso o non lo punisca sia che si tratti di un delitto che offende lo Stato straniero sia di un delitto comune che offende la società umana. L'obbligo è, dunque, alternativo (cfr. De iure belli ac pacis, II, XXI, par. IV, 3: «diximus ad dedendum aut puniendum [...] est enim disjunctiva obligatio»). Cfr. BALDASSARRI, Il fondamento dell'extradizione, cit., 106-107. In senso affermativo circa l'esistenza di un principio di diritto internazionale generale che impone agli Stati l'aut dedere aut iudicare pare orientarsi di recente DIOTALLEVI, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, cit., 7. Sul principio dell'aut dedere aut iudicare cfr., per un'ampia ricerca, CALIGIURI, L'obbligo aut dedere aut iudicare nel diritto internazionale, Milano, 2012.

⁶ DIOTALLEVI, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

⁷ Il cittadino o lo straniero [248 2, 249 2], che commette in territorio estero (1) un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [112], a richiesta del Ministro della giustizia [128-129; c.p.p. 342].

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [120-126; c.p.p. 336-340].

previsione ampia e nel caso di specie va a individuarsi nella sua accezione di delitto soggettivamente politico.⁸

Il Sig Carlos Luis Malatto ho posto in essere plurime condotte di sequestro e di omicidio aggravato, in concorso e compartecipazione nel reato con altri soggetti, nei confronti delle vittime sigg.ri **Angel José Alberto Carvajal, Juan Carlos Cámpora e Marie Anne Erize** - i primi due cittadini argentini, la terza cittadina francese. Questi fatti di reato s'inscrivono nella previsione legislativa tracciata dall'art.8 c.p e per essi deve essere punito , in deroga al principio generale della territorialità della legge penale e con applicazione di quanto sancito dall'art.3 c.p. per il quale " *la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri , si trovino nel territorio dello Stato*". E' quindi pacifico che Il Sig Malatto ne risponda secondo la legge italiana, in estensione di giurisdizione e di punibilità, da parte del nostro Paese, anche per reati comuni commessi all'estero dal cittadino italiano (artt. 7 e 9 cp) , prevedendo in questi casi, la " presenza nello Stato" dello straniero o del cittadino stesso, oltre alla richiesta di punizione da parte del Ministro della Giustizia.

Nel caso di specie, attualmente il Sig Carlos Luis Malatto, cittadino italiano, è sul territorio italiano e quindi, s'invoca l'intervento del Ministro della Giustizia ex art 8 c.p., previa rituale richiesta della Procura competente e procedente. Le condizioni di procedibilità, in Italia per i delitti commessi in Argentina, sono state già oggetto di giurisprudenza consolidata ⁹ in altri precedenti processi.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [241-294] (2). È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (3).

⁸ La soggettività di tali fattispecie si coglie sul «motivo» che spinge il reo a delinquere. Secondo la dottrina maggioritaria, bisognerebbe distinguere tra il motivo politico e quello sociale. Il primo è ravvisabile nei casi in cui il delitto è compiuto in funzione della particolare concezione ideologica dell'agente relativamente alla struttura dei poteri dello Stato e ai rapporti tra Stato e cittadino (es.: reato di terrorismo politico), mentre il secondo determina la condotta dell'agente in funzione di una visione dei rapporti umani che non si riflette necessariamente sulla struttura dello Stato o sui rapporti intercorrenti tra Stato e cittadino (es.: omicidio per eutanasia).

Il delitto soggettivamente politico è configurabile anche ove sia determinato solo «in parte» da motivi politici, potendo quindi concorrere anche con motivi diversi, a patto che non si tratti di un mero pretesto politico ovvero in un'occasione che induce il soggetto ad agire esclusivamente per fini egoistici o personali

⁹ richiesta del Ministro della Giustizia Clelio Darida, nel gennaio 1983, nel processo a carico di Suarez Mason, Santiago Omar Riveros, del Ministro della Giustizia Oliviero Diliberto , nel luglio del 1999 , per

Il Sig. Carlos Luis Malatto, cittadino italo-argentino, nipote di un emigrante italiano di fine Ottocento, quarant'anni fa era tenente nel Regimiento de Infantería de Montaña (c.d. RIM) n. 22, della Repubblica argentina.

Il governo di Buenos Aires, al fine di poter procedere nei suoi confronti, ne ha chiesto l'estradizione all'Italia, sulla base della Convenzione di estradizione italo-argentina del 9 dicembre 1987, ratificata dalla Repubblica italiana con L. 19 febbraio 1992, n. 219 e dalla Repubblica argentina con Ley n. 23.719, del 13 settembre 1989 (promulgata il 9 ottobre)¹⁰. Trattasi di un caso di estradizione processuale passiva per l'Italia e attiva per l'Argentina, la quale richiede la consegna di Malatto per sottoporlo a processo¹¹.

Alla richiesta sono stati allegati, tra i vari documenti, i tre ordini di cattura emessi contro l'ufficiale il 15 agosto 2011 dal Tribunale Federale di San Juan. Da tali atti si evince che questi avrebbe fatto parte di un gruppo di militari che operava contro organizzazioni sovversive e dissidenti politici del regime. La richiesta di estradizione riguarda, precisamente, delitti di omicidio, associazione per delinquere, lesioni aggravate, violazione di domicilio e sequestro di persona; a tali delitti l'estradando avrebbe preso parte o come co-autore o come mero partecipe (*figure, in effetti, distinte negli artt. 45 e 46 del Código penal de la Nación Argentina*)¹².

Con la presente denuncia si chiede, anche, l'acquisizione della sentenza della Corte di Appello dell'Aquila ¹³.

il processo c.d. ESMA, del Ministro della Giustizia Piero Fassina , nel maggio 2001, per il procedimento a carico dell'ex ammiraglio Massera.

¹⁰Con successiva l. 3 dicembre 2009, n. 188, si è data ratifica ed esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. Il protocollo del 2003 disciplina i casi di estradizione di persona condannata in contumacia.

¹¹ SALERNO, Diritti dell'uomo, estradizione ed espulsione. Atti del convegno di studio organizzato dall'università di Ferrara per salutare G. Battagli-ni, (29-30 ottobre 1999), Padova, 2003; DIOTALLEVI, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2012; RANALDI, Il procedimento di estradizione passiva, Torino, 2013; CHIAVARIO, Manuale dell'estradizione e del mandato d'arresto europeo, Torino, 2013.

¹² Art. 45 del Código penal de la Nación argentina: «Los que tomasen parte en la ejecución del he-cho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo». Art. 46: «Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán re-primidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de prisión perpetua, se apli cará prisión de diez a quince años».

¹³ essendo condivisibile , ai fini di una corretta gestione dell'azione penale , la qualificazione dei fatti contestati a Malatto, come crimini contro l'umanità. In particolare, la Corte abruzzese afferma che possano dirsi integrati i requisiti previsti dallo Statuto di Roma, dal momento che le condotte sarebbero

D'altra parte, la richiesta di estrazione contiene documentazione, non valorizzata in ambito di alcuna indagine, per fatti di sequestro e di omicidi plurimi e aggravati, a suo carico, relativa a numerosi altri episodi criminosi, nei quali essi si inscrivono per la presunta responsabilità del sig Malatto, almeno tre episodi di sequestro e di omicidio e precisamente quelli nei confronti di :

1) Angel José Alberto Carvajal;¹⁴

L'omicidio è stato ricostruito nella sentenza N.1012 da pag.99 a pag.102, e risulta provato, a mezzo testi e a mezzo esami autoptici, che la vittima morì per le torture subite.

Nel 29 Luglio 1977 furono sequestrati Ángel José Alberto Carvajal, sua moglie Zulma Beatriz Carvajal Carmona e l' architetto Silvia Pont, e trasferito per ordine del Capo Dipartimento 332 alla stazione di polizia. Da lì furono portati all'Istituto Penale Chimbass.

La vittima durante il periodo di detenzione subì numerose e debilitanti torture a seguito delle quali avvenne il decesso, tuttavia esso fu fatto passare per un suicidio avvenuto all'interno della cella il 18 agosto 1977.

Angelo Jose Alberto Carvajal è morto a causa di abusi fisici a quali è stato sottoposto, durante l'ultimo interrogatorio. Infatti, nella causa "F. c / Montero, risulta dalla sua autopsia , effettuata per ordine del giudice istruttore in materia penale in servizio al momento, il Dr. Caballero Vidal, e anche il successivo esame istopatologico dal medico dell'obitorio, il dottor Simon, emerge che Angel Jose Alberto Carvajal ha ricevuto, ore prima della sua morte, una punizione brutale a giudizio dei medici-patologi e dopo aver fatto un'un'analisi approfondita di quella autopsia, mette in chiaro che la sua morte non era un suicidio, ma causato dal personale militare che lo

state consumate «in esecuzione di un disegno organico attuato dalla Giunta Militare argentina e finalizzato alla sistematica eliminazione degli oppositori», tra il 1976 e il 1983, durante «un programma di repressione violenta caratterizzato dalla massiccia violazione dei diritti umani e civili». In merito, poi, all'avvenuta prescrizione eccepita dalla difesa, non può non condividersi la posizione dei Giudici de L'Aquila, che i crimini contro l'umanità sono imprescrittibili, come ribadito dalla Corte Suprema e dalla Corte Costituzionale argentine, alle quali si deve l'elaborazione di un diritto vivente. Né una diversa soluzione si potrebbe rinvenire nell'ordinamento penale italiano, posto che l'imprescrittibilità, trattandosi di crimini *juris gentium*, sarebbe comunque derivata, anche nel diritto interno, dall'applicazione di principi di fonte consuetudinaria recepiti nel nostro ordinamento.

¹⁴ - Denuncia di Sara Amín de Carvajal, Jorge Fernando Carvajal y Víctor Eduardo Carvajal sobre el homicidio de Angel José Alberto Carvajal (in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan);

aveva torturato . Anche la moglie della vittima, Zulma Beatriz Carmona de Carvajal, ha dichiarato in sentenza N.1012, che quella notte, il marito è stato portato via dai militari per uno degli interrogatori a cui era sottoposto, ma ella non lo vide riportare; invece circa verso le 23 di notte, ho visto tre o quattro uomini che trasportano un pacco , le cui dimensioni facevamo pensare al corpo di un essere umano.

In occasione della morte, dichiarata come suicidio di Angelo Jose Alberto Carvajal, fu aperta dai militari un'indagine amministrativa al fine di individuare le responsabilità sull'incidente, (c.d. *Exte preparato. N. 4007/34 del 7 8I Corte di allenamento militare Comando No. 83 di fanteria di montagna VIII, intitolato "Angel incaricato Sommario José Alberto Carvajal (c 1945 7.942.882 MI-DM 49 -O / E San Juan 2 Area)*)

Nella stilata relazione " Part Number 332 Investigation Giurisdizione Area suicidio per impiccagione" si legge : *"ha iniziato 22 agosto 1977 e incaricato dal responsabile tenente preventer Carlos Luis Malatto per ordine del capo del 332, "... in indagini sulla morte del detenuto Angelo Jose Alberto Carvajal ... (dati personali) ammesso alla Chimbass Istituto penale".*

La presunta indagine condotta dal Malatto si concluse con una risoluzione di "archiviazione del caso" poiché la morte era stata causata da autodeterminazione e senza responsabilità attribuibile ad una persona specifica.

2) Juan Carlos Cámpora;

Juan Carlos Campora è stato il primo rettore, tra il 1964 e il 1966, della State University Domingo Faustino Sarmiento (UPDFS), base e predecessore dell'Università Nazionale di San Juan. In effetti, prima di essere definitivamente incorporata nella UNSJ il 10 Ottobre 1973, quella casa di studi era stato la sede principale dove si svolgevano studi di fattibilità per la creazione della National University. *"Vengono a partecipare a questi corsi di uomini e donne provenienti da tutto il paese e di alcuni altri paesi, con idee diverse, diverse credenze, con diverse concezioni del mondo moderno. Nessuno di loro ha chiesto di quello che pensano o cosa che credono (...) Non abbiamo interessati a scoprire quali sono i tuoi pensieri, perché siamo convinti che il pensiero umano è e deve essere libero, e che la libertà si trovano essenzialmente nella loro capacità di superare "*

Durante il suo incarico come capo dei UPDFS, Campora ha fondato il Museo Archeologico, antecedente di Ricerca Archeologica dell'Istituto e Museo "Prof. Mariano Gambier" della Facoltà di Filosofia, Lettere e Arti UNSJ

Juan Carlos Campora è stato Segretario Generale del Governo di San Juan nel governo di Eloy Camus. Durante il suo mandato è stato nominato Direttore dell'Università Fabrications, dal governo provinciale. Lato UNSJ, Militante

La figlia e il nipote di Juan Carlos Campora nel libro di Eloy Camus concordano nel ricostruire la vicenda del sequestro : era tra le 8.30 e le 9 in data 25 febbraio 1977, quando l'ingegnere ha lasciato la sua casa a El Barrio Juan XXIII e non si seppe più nulla. La responsabilità della successiva morte è quindi riconducibile al personale effettivo e soprattutto di comando del 22 RIM, al quale faceva parte il Malatto.

2) Marie Anne Erize ; ¹⁵

¹⁵ Según la descripción de los hechos a fs. 4553/4554, (Caso N° 1, Autos N° 6.204), el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a los imputados los siguientes hechos, cometidos en perjuicio de María Ana Erize: la joven era buscada por las fuerzas armadas y de seguridad en la región de Cuyo por actividades calificadas como "subversivas" y por su cargo jerárquico en la organización "Montoneros", ya que figuraba junto a su compañero Daniel Hugo Rabanal como jefes de la seccional 19ª de esa agrupación, con injerencia en la zona cuyana. Una vez detenidos, debían ser puestos a disposición del Juzgado Federal de Mendoza en relación con los autos 35.613-B, por infracción a la ley 20.840, en los cuales se habían ordenado sus capturas. María Ana Erize había venido huyendo desde Mendoza luego de que Rabanal fuera detenido allí en febrero de 1976. En los interrogatorios a los que era sometido por personal del D2 de la Policía mendocina, Rabanal era preguntado por ella. Al instalarse en la provincia de San Juan a partir de febrero de 1976, Erize fue a vivir a una finca de la calle Sabattini 170 en Rawson – alquilada a Juan Carlos Cámpora – junto a la pareja conformada por Juan Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, y se dedicó a dar clases particulares de idioma. Además, la joven frecuentaba el domicilio del cónsul de Francia en la provincia, de apellido Jacquemin, hasta que allí se presentó buscándola un miembro de alguna fuerza armada o de seguridad apodado "Pichi", lo que llevó a Erize a dejar de concurrir a esa casa. La joven también frecuentaba el domicilio de María Magdalena Moreno, pues era conocida de su hija María Caterina Gómez. En la mañana del 15 de octubre de 1976, María Ana Erize concurrió a un negocio de venta y reparación de bicicletas que se ubicaba en la esquina de las calles General Acha y Abraham Tapia, en Trinidad, la "Bicicletería Palacio", donde dejó para reparar allí la bicicleta de mujer que utilizaba habitualmente para movilizarse. En la puerta de dicho local, la joven fue abordada por cinco o seis hombres vestidos de civil que llegaron al lugar en tres automóviles, dos "Ford Falcon" y un "Renault 6". Los hombres forcejearon con ella para tratar de introducirla en uno de los automóviles, pero la joven se resistió a los gritos, escuchados por la kiosquera de enfrente, y el propietario de la bicicletería intentó ayudarla, pero fue agredido y amenazado por los hombres que, finalmente, lograron reducir a Erize e introducirla en uno de los "Ford Falcon" de color claro. Testi: Así, Entre el 15 y el 16 de octubre de 1976, concomitantemente con la detención de Erize, se produjeron dos allanamientos vinculados con la joven. El primero de ellos, el día 15 de octubre, tuvo lugar en el domicilio de María Magdalena Moreno y su hija, María Caterina Gómez. Un grupo de hombres de civil que se presentaron como miembros de la policía, allanó la casa y redujo a las dos mujeres, que fueron maniatadas, amenazadas e interrogadas sobre el paradero de María Ana Erize. El segundo allanamiento fue el día siguiente, el 16 de octubre, en el domicilio de calle Sabattini 170 en Rawson. Llegaron camiones militares que se llevaron diversas cosas de la casa, mientras en la esquina permanecía

I fatti penalmente rilevanti, che si chiede di accertare , quali condotte di reato del Malatto, hanno interesse e rilevanza anche per la Francia. Marie Anne Erize nacque nel 1952 nella Provincia di Misiones in Argentina da genitori francesi, Alberto Erize e Françoise Tisseau; trascorse i primi anni della sua vita nella città di Wanda ed a San Juan, nel nord del paese, trasferendosi successivamente nella capitale Buenos Aires, dove intraprese con successo la professione di modella, divenendo miss seven days, e iscrivendosi contemporaneamente all'università, precisamente alla facoltà di antropologia dell'Università di Buenos Aires.

Impegnata profondamente nel sociale abbandonò la professione di modella per dedicarsi all'aiuto degli immigrati che affollavano la capitale e nel 1973, l'anno del colpo di stato militare in Cile, conobbe Daniel Rabanal, un giovane studente di architettura, aderente al movimento peronista Montoneros; Marie Anne divenne attivista nel movimento, rifiutando tuttavia ogni coinvolgimento nella parte militare, addestramento ed azione diretta, in favore del lato sociale della lotta.

A seguito del colpo di stato del 1976 che depose il governo presieduto da Isabelita Perón, portando al potere la Giunta militare comandata dal generale Jorge Rafael Videla, dando così inizio al cosiddetto Processo di Riorganizzazione Nazionale, i genitori della giovane le suggerirono di lasciare il paese ma ella preferì rimanere al fine di proseguire nel suo impegno. Marie Anne fu sequestrata il 15 ottobre 1976 da tre uomini, di fronte ad un negozio di biciclette, all'angolo delle strade General Acha ed Abramo Tapias, nelle vicinanze di Plaza de Mayo, dove si era recata per ritirare la sua bicicletta appena fatta riparare; la sua scomparsa fu immediatamente denunciata dalla madre ma, al pari di tutte le persone che sarebbero successivamente scomparse, le autorità non fornirono notizie e, a

estacionado un auto-móvil “ Renault 12” de color verde claro, dentro del cual se encontraba personal de inteligencia del ejército, entre ellos el Teniente Olivera. Y el día 21 de octubre de 1976, se produciría un tercer allanamiento pero en la Capital Federal, cuando a las nueve de la noche personal policial ingresó en el domicilio de los padres de María Ana Erize en el barrio de Belgrano y se-cuestraron documentación y efectos de la joven, informándoles a los padres que su hija estaba muerta y que no la buscaran, y que tendrían que llegar a abandonar el país. Que el destino de María Ana Erize ha sido recons-truido a partir de dichos de diferentes testigos, permitiendo (pag. 821 e ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan);

seguito delle insistenze dopo il ritrovamento della bicicletta, fu data l'inequivocabile risposta della sicura morte della giovane.

La sua storia è stata raccontata nei dettagli dal giornalista francese Phillipe Broussard, che nel 2000 lavorava per Le Monde e adesso fa parte della redazione del settimanale L'Express. Marie Anne, di origine francese, divenne presto una famosa modella che occupava le copertine di riviste di moda quali Gente e Siete Días, ma al tempo stesso fu studentessa di Antropologia all'Università di Buenos Aires e impegnata a lavorare nelle villas miserias della capitale argentina a fianco di Carlos Mugica, uno dei fondatori del gruppo Sacerdoti per il Terzo Mondo e che finirà anch'esso nel gorgo dei centri di tortura clandestini e poi ucciso su ordine del regime. Il suo rapimento avvenne a San Juan, dove la giovane si era stabilita dopo l'arresto del suo fidanzato Daniel Rabanal, anch'esso montonero. Il cognato, Rodolfo Rabanal, giornalista, la supplicò di cercare riparo in Francia, ma lei rifiutò e, quando meno se lo aspettava, fu rapita. Marie Anne si era recata a riprendere la sua bici, che aveva dei problemi ai freni, dal biciclettaio Domingo Palacio, quando fu aggredita da un uomo all'uscita. Lei cercò di divincolarsi e il biciclettaio corse in suo aiuto, ma fu immobilizzato da tre uomini armati: fu qui che iniziò il calvario di Marie Anne Erize, scomparsa e condotta con la forza dentro un'automobile con i vetri oscurati. "Dimenticatela", dissero i militari ai genitori di Marie Anne Erize. Alla fine. il 7 novembre 2011 i tre militari che avevano immobilizzato Marie Anne furono condannati all'ergastolo, altri tre a 25 anni di reclusione ed uno a dieci: tra loro Jorge Antonio Olivera, che aveva sempre mentito sulla sorte della ragazza vantandosi però con i suoi commilitoni per averla violentata, unitamente ad altri militari. Questa circostanza è altresì gravemente comprovata dalla sparizione del militare Jorge Alberto Bonil scomparso il 28/02/77 all'età di 23 anni. Jorge Alberto Bonil era nato il 22 luglio 1953. Stava facendo il servizio militare nel reggimento di fanteria di montagna 22. Era militante peronista dell'Università della Gioventù, e prima del colpo di stato era stato il vice presidente del Centro Studente presso la Facoltà di Scienze Sociali Università di San Juan. Mancavano pochi giorni alla fine del servizio militare e il 28 febbraio 1977 aveva lasciato la sua casa alle

05:30 per giungere alla destinazione militare, ovvero presso il reggimento di fanteria di montagna 22, Marchese, San Juan.

La famiglia non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata l'ultima volta che lo avrebbero visto.

Giorni dopo, i genitori avevano appreso con stupore che il ragazzo era stato dichiarato come disertore, qualcosa di molto comune nel caso di coscritti detenuti-desaparecidos.

Decisero così di indagare personalmente su quello che era successo al figlio non potendo credere che suo figlio era diventato disertare quando mancavano pochi giorni alla fine del servizio militare. Essi scoprirono che il 28 febbraio, in realtà, Jorge Alberto era giunto nell 'RIM 22, come dichiarato dal Luogotenente Del Torchio; ma i funzionari del gruppo avevano invece attestato la sua "diserzione" .

L'habeas corpus depositata presso la Corte Federale di San Juan fu respinto il 24 giugno 1977 dal dottor Mario Gerarduzzi. Per quanto hanno già dichiarato i sigg.ri Margarita e Eloy Camus, membri pressì della Gioventù peronista e amici di Jorge, durante l'arresto in Italia di Olivera, Jorge era stato assegnato a "intelligenza" in l'unità di informazione a causa della sua relazione con Montoneros. Secondo Camus, che li aveva visti ad una festa quando Jorge era ancora di leva, aveva detto loro come Olivera e Cardozo si vantavano di aver violentato la francese Marianne Erize prima di ucciderla insieme a otto militari del RIM 22.

Sul sequestro, stupro e omicidio aggravato della modella Marie Anne Erize, sin i sig.ri Margarita e Eloy Camus , in grado di riferire sui fatti , sin d'ora si indicano come testi.

Quanto oggetto di specificità dei singoli episodi e della gravità dei fatti omicidiari, di cui oggi e qui si chiede giusta apertura di procedimento penale ai fini dell'affermazione della penale responsabilità , è contenuta nella parte motiva della **FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan (all. 3).**

Tutti gli episodi delittuosi, di cui qui si denuncia, per giusto accertamento di responsabilità del Sig.Malatto, s'iscrivono, come unica cornice: nei fatti

delittuosi della dittatura argentina, che hanno caratterizzato il periodo del 1976 al 1983.

Il sig. Malatto era, all'epoca degli stessi, Ufficiale del Reparto operativo RIM 22, come risulta dagli atti della FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012¹⁶.

Sulla sua presenza e compartecipazione attiva, s'indicano quali testi :

1) Juan Luis Nefa , (che ha reso dichiarazioni in tal senso nel procedimiento di cui alla sentenza N. 1012)

1) Daul Hector Caro, (che ha reso declaraciones in tal senso nel procedimiento di cui alla sentenza N. 1012, in data 27 novembre 2012) ;

2) Maria Cristina Anglada (che ha reso declaraciones in tal senso nel

Como surgió del relato de la testigo María Cristina Leal, de Diana Temis Kurbán, de María Cristina Anglada, y de Rosalía Garro, los ataques sexuales contra las mujeres privadas de la libertad por su pertenencia o militancia política, se perfilaron como una práctica sistemática y generalizada a las mujeres en su condición de tales, como un modo de tortura adaptado al género femenino. Así, por ejemplo, el testimonio de Al-barracín Smith en el debate al afirmar que oyó a una mujer, nunca identificada en expedientes judiciales, que fue violada a su lado, mientras él se encontraba maniatado y tabicado en la ex Legislatura, y uno de los captores le dijo a otro “ahora te toca a vos”, para que pudiera aprovecharse de la mujer. Los ataques sexuales también se verificaron en los casos de Hélida Páez e Hilda Díaz en “La Marquesita”, de Margarita Camus en el Penal de Chimbas, de Ana María García de Montero en la Central de Policía y en el Penal de Chimbas, y de María Cristina Anglada en el RIM 22. Los ataques sexuales – violación y abuso deshonesto a la época de los hechos, constituían un medio más para quebrantar física y psíquicamente a las mujeres. (Pag. 147 in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan); Los testimonios vertidos por la familia de María Ana Erize, su madre Francisca Ana Ivonne Georgina de Erize (declaración del 16/10/1985 ante el JIM N° 83 a fs. 1843/1845 de los cuerpos principales), y sus hermanos Esteban y Yolanda Erize (quienes declararon en audiencia de debate el 25/09/2012, Acta de Debate N° 53) han permitido conocer la actividad de índole principalmente social que desempeñó María Ana Erize en Buenos Aires hasta su traslado a la provincia de Mendoza. – (pag. 823 in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan); En el mismo sentido Daniel Hugo Rabanal, ha declarado sobre la labor que desarrollaba Erize en las Villas al momento en que se conocieron en el año 1973, en un primer momento en el bajo Belgrano y luego en la Villa 31 donde tambiénEl testigo Jorge Walter Moroy (declaraciones ante la instrucción en fecha 21/02/2006 a fs.11.633/11.636, 11/10/2007 y 07/12/2007 incorporadas por lectura, y declaraciones prestadas en fecha 29/12/1986 ante el JIM N° 81, a fs.) En idéntico sentido ha declarado en autos la madre de María Caterina, la Sra. María Magdalena Moreno (declaración prestada en instrucción en fecha 29/05/86 a fs. 1950 y vta. de los cuerpos principales incorporada por lectura). Del mismo modo, Eloy Rodolfo Camus (declaración de fecha 16/10/1985 ante el JIM N° 83, incorporada como prueba documental a fs. 2168/2170 y vta., de los cuerpos principales, y declaración prestada en debate en audiencias del 07, 13, 14 y El testigo Eloy Camus ha declarado, en las instancias ya referidas, que Jorge Bonil, militante desaparecido en momentos en que realizaba el servicio militar en el RIM 22, le relató que a la “francesa” la había secuestrado “la patota” integrada por Gómez, Vic, Malatto, Olivera y Martel, y que Cardozo, si bien no integraba la patota, tuvo participación directa (pag. 833 in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan); Por último, el día 21 de octubre de 1976 se produciría un tercer allanamiento en la Capital Federal. Fundamentalmente conforme las declaraciones de Francisca Tisseau de Erize y las constancias del Legajo CONADEP N° 00114 correspondiente a Erize, María Ana, podemos reconstruir este suceso (pag.836 in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan);

procedimiento di cui alla sentenza N. 1012, in data 5 febbraio 2013);

4) Daniel Ellenis (che ha reso dichiarazioni in tal senso nel procedimiento di cui alla sentenza N. 1012);

5) Soria Vega (che ha reso dichiarazioni in tal senso nel procedimiento di cui alla sentenza N. 1012);

6) Marta Estela Palagio (che ha reso dichiarazioni in tal senso nel procedimiento di cui alla sentenza N. 1012) .

7) Waldo Eloy Carrizo (che ha reso declaraciones in tal senso nel procedimiento di cui alla sentenza N. 1012¹⁷);

¹⁷ a pag 38 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan; viene riportata ancora la dichiarazione di un altro teste Waldo Eloy Carrizo : " Transcurrido un tiempo, cuando se le levanto la incomunicación, Carrizo pudo tener contacto con sus familiares y éstos con los abogados. Junto al resto de los detenidos, todos recibieron mayor información de la situación imperante, y tomaron conocimiento de los nombres de las personas que torturaban y practicaban apremios, sindicaban los nombres de Olivera, De Marchi y Malatto, este último como responsable de los detenidos políticos. En efecto, la presencia de Malatto en el pabellón preanunciaba un interrogatorio o el traslado de algún detenido. Malatto estuvo al frente de los operativos de traslado de presos a La Plata a fines de 1976 y principios de 1977, y al respecto Carrizo refirió que "...esa noche los que se quedaron creían que a los que trasladaban los iban a matar, porque todo lo que pasaba de noche revestía el carácter de 'muy peligroso', las desapariciones eran de noche, como los allanamientos y los interrogatorios...". Waldo Eloy Carrizo recuperó su libertad el 29 de junio de 1977, haciéndole firmar un oficial del Ejército un compromiso de no hacer política, de absoluto silencio y de no hacer declaraciones públicas."; a pag.46 il provvedimento da atto del ruolo e della partecipazione all'attività di tortura nei confronti Guillermo Guibert, da parte di Olivera e di Malatto , infatti si riporta " Cabe resaltar que Olivera y Malatto fueron dos de los hombres que torturaron a Guillermo Guibert durante los interrogatorios a los que fue sometido en el RIM22, ya que no solamente Guibert pudo verlos en algunas de las sesiones de torturas al lograr correr la venda que cubría sus ojos, sino que aproximadamente en el mes de junio de 1976, cuando Guibert estaba detenido en el Penal de Chimbas y en oportunidad de cumplir con la tarea de traer leña, vio bajar a esas personas de un auto Fiat 128 color claro y le preguntó por sus nombres al gendarme que lo acompañaba y este le respondió que se trataba de los tenientes Olivera y Malatto. Uguualmente a pag 53 dell'allegato provvedimento, vi è prova della medesima attività posta in essere nei confronti del sig. , Ricardo César Gioja. Análoga responsabilidad emerge a carico del Malatto nei confronti di Daniel Illanes, come si legge a pag 61 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan); ." Daniel Illanes fue detenido en la madrugada del 9 de abril de 1976 tras un allanamiento en su domicilio llevado a cabo por fuerzas conjuntas del Ejército y de la Policía de San Juan, y a cargo del Capital Claro. Con sus ojos vendados y encapuchado, Illanes fue conducido al Departamento de Investigaciones de la policía provincial y en el trayecto, en el que era llevado con su cabeza fuera de la ventana y apuntado con una escopeta "Ithaca", escuchó a uno de sus captores decir "tirale con la itaka fuera del camión para que no se desparramen los sesos dentro de la caja". Ya en la dependencia policial, le sacaron la venda e Illanes pudo oír una voz que decía "este hombre queda a disposición del Jefe del Área 332 Coronel Menvielle". A la mañana siguiente fue alojado en el Penal de Chimbas e interrogado con los ojos vendados y encapuchado, torturado con golpes de puño, patadas, y arrastrado por el piso; le aplicaron pica eléctrica en los brazos, en la espalda a la altura de los riñones y en la zona de la última vértebra. Estos interrogatorios tenían lugar en una dependencia del Penal a la cual se accedía luego de subir una estrecha escalera en forma de caracol, de lo que Illanes tuvo cabal conocimiento cuando, para ser finalmente trasladado a La Plata, fue conducido sin capucha por las instalaciones del Penal. Illanes conoció personalmente a Malatto ya que en una ocasión reunió a un grupo de detenidos políticos y los maltrató verbalmente. A Illanes, en concreto, le dijo "Yo soy el oficial Malatto de personal' y 'vos no vas a salir en libertad, en todo caso pedí la salida del país". Asimismo, Malatto fue quien encabezó el operativo de traslado a la Unidad 9 de La Plata de Illanes y otros detenidos. Illanes supo por los

8) Eloy Camus (che ha reso dichiarazioni in tal senso nel procedimento di cui alla sentenza N. 1012¹⁸);

Dette dichiarazioni sono riportate nella sentenza N.1012 del Tribunale Ferderale di San Juan, di condanna all'ergastolo, nei confronti anche di JORGE ANTONIO OLIVERA; oggi latitante e diretto superiore dell'allora tenente Carlos Luis Malatto, presso il RIM 22.

In detto provvedimento - che si allega nella lingua madre e di cui si richiede traduzione giurata al fine di individuare in ruolo svolto dal Malatto di compartecipazione con Oliveira- a pag 20 ss (in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA Nº 1012 della Corte Federale di San Juan) - lo stesso viene indicato quale S1: Sección Personal nella gerarchia militare e di suddivisione del reggimento di appartenenza; a pag. 23-24 , sempre della richiamata sentenza N. 1012- lo stesso viene indicato " Teniente Carlos Luis MALATTO, Sección Personal (S1)¹⁹.

Il rapporto tra i due ufficiali (Olivera a Malatto) era di stretta contiguità operativa, tanto da meritare, in alcune dichiarazioni²⁰, l'unificazione dei

gendarmes que custodiaban a los detenidos políticos que los encargados de los interroga-torios bajo tormento eran oficiales del RIM22 de apellido Car-docho, Malatto y Olivera. Esos gendarmes también mencionaron a oficiales de menor rango de Gendarmería Nacional..."

¹⁸ superstite, ha dichiarato che il Malatto "faceva parte della banda di RIM 22 e lui è stato uno di quelli torturati nella prigione di Chimbas" .

¹⁹ fue uno de los Oficiales a cargo de la toma de la casa de Gobierno el 24 de marzo de 1976; participó activamente de varios procedimientos de detención, y fue uno de los encargados de la ex Legislatura provincial cuando ésta funcionó como CCD durante la semana siguiente al golpe militar. Es uno de los más señalados por las víctimas con participación en los interrogatorios bajo tortura. Fue asimismo, el encargado de los traslados de detenidos del Penal de Chimbas a otros centros de detención, particularmente a la Unidad 9 de La Plata."; a pag. 28 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA Nº 1012 della Corte Federale di San Juan); viene riportata la dichiarazione di un teste " Así, Pedro Oyarzun Cruz explicó que el grupo de tareas ingresó y tomó la casa de Gobierno, señalando que reconoció al teniente OLIVERA entre los que se encontraban presentes, arribando con posterioridad DEL TORCHIO, DE MARCHI Y MALATTO, comenzando inmediatamente los operativos conjuntos. Al mismo tiempo se tomaba y utilizaba el edificio de la ex Legislatura como centro de derivación de los detenidos, lugar en el que se llevaban a cabo los primeros interrogatorios con torturas y que funcionaba como una suerte de filtro para posteriormente derivar a los detenidos al Penal de Chimbas o al RIM 22."; a pag. 31 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA Nº 1012 della Corte Federale di San Juan) viene riportata la dichiarazione di altro teste : " Víctor Carvajal, entre otros, expresó que “Además de Olivera, en los interrogatorios también se encontraban el Teniente Malatto, Teniente De Marchi, el Teniente Mendez Casariego y el Teniente Gómez. Cabe mencionar que, Olivera y Malatto eran denominados por los detenidos como ‘el capitán Malavera’ –en alusión a los apellidos de ambos- ya que eran conocidos por su actuación ‘represiva’ y por ‘saberse impunes’ a la hora de actuar”,

²⁰ Víctor Carvajal, entre otros, expresó que “Además de Olivera, en los interrogatorios también se encontraban el Teniente Malatto, Teniente De Marchi, el Teniente Mendez Casariego y el Teniente Gómez. Cabe mencionar que, Olivera y Malatto eran denominados por los detenidos como ‘el capitán Malavera’ –en alusión a los apellidos de ambos- ya que eran conocidos por su actuación ‘represiva’ y por ‘saberse impunes’ a la hora de actuar”.

due cognomi in uno: "MALAVERA", derivante dalla fusione degli stessi.

In questo provvedimento sono rubricati numerosi diversi casi delittuosi, le cui testimonianze, previa traduzione in lingua italiana, per la parte che qui ha rilevanza, si chiede d'acquistare alla presente denuncia e , ove fosse possibile , si chiede fin d'ora, sulle già riferite circostanze, di indicare quali testi gli stessi del procedimento federale. Ove alcuni di essi siano, oggi deceduti, previa acquisizione della certificazione di morte, si chiede di acquisire le deposizioni, quali atti irripetibili.

Tutti gli omicidi partono con un sequestro di persona e hanno una modalità comune, in quegli anni in Argentina : le vittime vengono prese di forza dalle abitazione o per strada, caricate su autovetture Falcon verdi , prive di targhe e trasportate in cattività incappucciate, presso i luoghi di detenzione illegali, lì torturate e quasi tutte uccise.

Tutte e tre le vittime, per quanto già è stato dichiarato con le testimonianze rese nel processo di cui alla sentenza N.1012, sono state oggetto di sequestro plurimo, violenze - di vario genere e tipo, per la Marie Anne Erize anche sessuali - e di omicidio aggravato, consumatosi all'interno del RIM 22 , a cui capo dello stesso vi era Oliveira, oggi latitante²¹ e nello stesso vi

²¹ En diciembre de 1976, un grupo de los detenidos po-líticos fue trasladado a la U-9 de La Plata, en operativos a cargo del Tte. Malatto, actualmente prófugo de este juicio. Las durísimas condiciones del traslado en el avión Hércules, esposa-dos al piso del la aeronave, y golpeados por personal peniten-ciario, constituyen un tormento que agravó la condición de sa-lud de los detenidos.. La presencia del Tte. Malatto, oficial Jefe de la Sección Personal (S-1) y miembros de la Plana Mayor del RIM 22, en las autorizaciones para las visitas por parte de los familiares en el Penal de Chimbabue, y en el traslado mencionado, encuentra su explicación en lo dispuesto en los reglaman-tos sobre ls funciones del oficial S-1: era el responsable de los prisioneros de guerra. Pag. 480 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan. Conforme surge de lo antes referenciado, se esta-blecieron criterios de trabajo a partir de normativa a la que se ajustaron los criterios operativos llevados a cabo en el pe-riodo 1976-1983 lo que resulta compatible con las directivas mencionadas poniendo en el centro del dispositivo represivo a la actiivdad de inteligencia, en el caso de San Juan, en la Sección de Inteligencia del RIM 22 y de la Comunidad Informati-va cuyo oficial lideraba. La acitivdad de inteligencia de la Sección respectiva (S-2) del RIM 22, de la Plana Mayor de la unidad militar del RIM 22 y la Comunidad Informativa, diseñaron y controlaron el accionar represivo, seleccionando blancos, de-terminando el orden de mérito de los detenidos, asignando des-tinos, siguiendo un patrón operacional que está descrito en los reglamentos. (pag.496 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan).Respecto de las fuerzas intervinientes y sus res-ponsables, son relevantes las testimoniales en la etapa de la instrucción del Comandante de Gendarmería Ernesto Jensen, Jefe de la Agrupación X al momento de los hechos, el 22 de noviembre de 2007, las que fueron incorporadas por lectura en la audien-cia de debate el 20 de marzo de 2013. Tal testimonial informa la coposición del grupo de tareas, y refiere algunos nombre de sus integrantes. Dijo: "En cuanto a los procedimientos de esa época, recuerda que los oficiales del RIM [22], entre los que recuerda a Malatto, Gómez, Cardozo, Olivera, ellos preparaban procedimientos en la ciudad con la Policía, y Ejército daba la seguridad exterior y la Policía se metía en las casa, de lo que tenía referencia por el Cte. Mayor Maáquez, Collado Olivares, de que cuando

era quale ufficiale a lui diretto e sottoposto , il tenente colonello Carlos Luis Malatto.

La documentazione, infatti, è già sufficiente a determinare l'inizio dell'azione penale e un approfondimento investigativo, all'esito del quale formulare una prognosi positiva sulla responsabilità del sig. Malatto.

In virtù dei fatti sopra esposti, l'associazione 24marzo Onlus, con sede in Via Liberiana,17 c/o CESV - 00185 – Roma – CF 97566080582 , in persona del suo legale rapp.p.t. , dr. Jorge Guillermo Ithurburu, nato a Las Heras, in Argentina, il 5 agosto 1959, residente a Roma (RM) , di professione impiegato, CF: THRJGG59M05Z600X, nella sua qualità , sporge formale

DENUNCIA

se metían en las casa hacían latrocinios de toda índole”. “La versión que tenía yo de que la batuta de todo la llevaba el Teniente Olivera, y después un Oficial que estaba muy obsesionado, de nombre Cardozo, pero que siempre dirigió la batuta Olivera” (fs.481/484 en causa “Camus”). Pag. 505 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan. La Sección de Inteligencia del RIM 22 tenía como función la “lucha contra la subversión” surge del testimonio de Mario César Alaniz en el debate el 6 de junio de 2012 (cfr. Ac-ta N° 41), al declarar que haciendo el servicio militar en el RIM 22, “que él concurría a la oficina de Inteligencia, que es-taba ubicada en el medio de las otras, en Mayoría, que en Inte-ligencia estaba un señor de apellido Carrizo, que a veces esta-ba Olivera, que Carrizo escribía a máquina, que él limpiaba y ordenaba las cosas, que trataba de pasar el día hasta que se hacía la hora de retirarse, que se recibían radiogramas secre-tos que se descifraban en Inteligencia, que cree que los descifra-ba Olivera, que no sabe si él los descifraba o eso lo hacían en Operaciones, pero los leía, que esos mensajes pueden haber venido de Buenos Aires o Córdoba, que muchas veces Olivera no estaba en la oficina, que a veces él quedaba solo en la ofici-na, que Olivera viajaba mucho pero no sabe el lugar, que había muchas cosas de logística con Chile, como mapas, que había tam-bién un fichero con fichas con nombres de personas, fotografías (Pag 506 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan) de personas y de lugares, que en ese fichero estaba la ficha del “Chango Illanes”, que lo conocía porque vivía en el barrio de él, que le interesaba ver el fichero para ver a algunas per-sonas que conocía, que vio seguimientos que se hacían a Illanes y fotografías tomadas de lejos en actos públicos...”. (pag.507 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan),. Del testimonio referido se advierte la existencia en la oficia de Inteligencia del RIM 22 donde se desempeñaba el Tte. Olivera, de un fichero conteniendo información que, al igual que los ficheros del D-2 de la Policía de San Juan, ar-chivba información de personas eran perseguidas por motivos po-líticos. (Pag.505-506 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan). Entrando a analizar la prueba que vincula a los imputados con estos hechos padecidos por Nefa, además de seña-lar la presencia de Olivera en los tres momentos antes referi-dos, ya al testimoniar en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el 13 de mayo del año 1987 (fs. 7.479/7.480 y vta.), puntualizó que “...cuando miraban por la mirilla de la celda, veían a las personas que los sacaban de las mismas y que anda-ban por ahí...”, señalando a Olivera, De Marchi y Malatto (pag. 539 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan). La víctima Illanes conoció personalmente al Tte. Malatto, pues en una oportunidad reunió a un grupo de detenidos políticos y los maltrató verbalmente. A Illanes en particular, le dijo: “yo soy el oficial Malatto de Personal” y “vos no vas a salir en libertad, en todo caso pedí la salida del país”. Además, el Tte. Malatto llevó a cabo personalmente el traslado de los detenidos políticos –entre los que se encontraba Illa-nes-, que iban a ser embarcados hacia la U-9 de La Plata. (pag. 748-49 ss in FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012 della Corte Federale di San Juan).

nei confronti il Sig Carlos Luis Malatto nato a Buenos Aires il 22.10.1949 e residente in Italia e di tutti coloro che risulteranno responsabili per i reati di sequestro e di omicidio aggravati, commessi in danno dei sigg. **Angel José Alberto Carvajal; Juan Carlos Cámpora e Marie Anne Erize** , nonché per tutti gli ulteriori reati che la S.V. Ill.ma Vorrà ravvisare nella presente narrazione dei fatti, chiedendo la punizione di tutti i colpevoli.

Previa - autorizzazione ex art. 8 cp - valutata la gravità dei fatti e degli indizi di reato, documentati in atti, nonché per l'attuale godimento del diritto di cittadinanza italiana, ove il denunciato esercitasse il suo diritto di libera circolazione negli stati europei, in virtù della conseguente c.d. cittadinanza europea, ben potrebbe sottrarsi alla giurisdizione italiana, evidenziandosi così un comprovato pericolo di fuga,

CHIEDE

alla S. V. Ill.ma , l'emissione di un provvedimento cautelare a danno del denunciato.

SI RISERVA

di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali patiti;

CHIEDE

di essere avvertita, ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p., nel caso in cui la S.V. Ill.ma Voglia richiedere la proroga dei termini delle indagini preliminari o l'archiviazione della presente denuncia-querela;

NOMINA

quale difensore di fiducia l'**Avv. Francesca Sassano del Foro di Potenza con studio alla via Crispi n. 33.**


Allego copia della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto associazione 24marzo Onlus
- b) copia sentenza Cass. Pen. 1288/2014
- c) copia provvedimento **FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1012;**

Con riserva di integrare testi e circostanze e produzione documentale tutta.

24marzo Onlus

in persona del suo legale rapp.p.t.



Dr. Jorge Guillermo Ithurburu

24marzo Onlus
Sede legale: Via Liberiana, 17 - 00185 Roma
IBAN: IT57 E050 1803 2000 0000 0129 446
C.F.: 97568080582 - www.24marzo.it

Roma, lì 30.7.2015

